

STATUTO UNIONE FILARMONICA GAMBAROGNESE

Art. 1 – Nome e sede

Con il nome di Unione Filarmonica Gambarognese (in seguito denominata UFG) è costituita una Società di appassionati di musica con sede nel Comune di Gambarogno.

La Società è apolitica e aconfessionale ed è composta da:

- Banda
- Minibanda
- Scuola di Musica

Il nome della Società può essere cambiato unicamente per decisione dell'Assemblea Generale Ordinaria.

Art. 2 – Scopo

La società ha come scopo:

- l'insegnamento, lo studio e l'esecuzione della musica strumentale bandistica
- l'allietare, solennizzare e condecorare avvenimenti
- promuovere la cultura musicale tra la popolazione

Art. 3 – Soci

La Società si compone di Soci attivi, sostenitori e onorari.

Sono Soci:

- attivi: coloro che si impegnano attivamente a favore dell'UFG suonando nella banda
- sostenitori: coloro che versano una quota annua libera
- onorari: coloro che, per aver reso servizi speciali all'UFG, vengono proclamati tali dall'Assemblea Generale Ordinaria

Art. 4 – Organi societari

- Assemblea Generale Ordinaria
- Assemblea straordinaria
- Comitato

L'Assemblea Generale è l'organo supremo della Società.

Alla seduta partecipano tutti i Soci con uguale diritto di voto. Essa è convocata annualmente entro il 31 maggio in seduta ordinaria. Quest'ultima è diretta dal Presidente scelto tra i Soci, esclusi i membri di Comitato.

L'Assemblea è valida dall'inizio indipendentemente dal numero di Soci presenti.

L'Assemblea Generale:

- approva la relazione del Presidente di Comitato, del Maestro e dei Revisori
- elegge il Comitato
- nomina i Revisori
- proclama, su proposta del Comitato, i Soci onorari e approva i cambiamenti di statuto e del Regolamento della Scuola di musica
- decide l'espulsione di membri di Comitato
- decreta lo scioglimento della Società

Le risoluzioni sono adottate unicamente se votate dalla maggioranza dei Soci presenti. In caso di parità, decisivo è il voto del Presidente dell'Assemblea. Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Comitato o su richiesta da almeno un terzo dei Soci attivi.

Art. 5 – Composizione e compiti del Comitato

Il Comitato di compone di un Presidente e di 5 a 11 membri, eletti dall'Assemblea Generale. Resta in carica per due anni ed è sempre rieleggibile.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea Generale Ordinaria.

Il Comitato designa al suo interno:

- un/a vicepresidente
- un/a segretario
- un/a cassiere (segretario e cassiere possono essere abbinate)
- commissioni di lavoro, a dipendenza delle esigenze (archivista, alfiere, pubbliche relazioni)
- un responsabile della Minibanda

Il Comitato nomina il Maestro e Vice-maestro.

La firma del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente) con quella del segretario o cassiere vincola la Società nelle pratiche ordinarie con firma collettiva a 2.

Il Comitato si riunisce con la necessaria regolarità su convocazione del Presidente.

Le risoluzioni sono adottate se votate dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Il comitato nomina, su proposta dei soci attivi, una commissione musica composta da membri musicanti. Il maestro è membro di diritto.

Art. 6 – Commissione di revisione

La Commissione di revisione dei conti è composta da 2 membri che restano in carica due anni e sono rieleggibili.

I revisori esaminano i conti annuali della Società e redigono un rapporto all'attenzione dell'Assemblea Generale.

Art. 7 – Competenze

Le rispettive competenze sono quelle previste dal presente Statuto e dal Regolamento della Scuola di musica del 23.7.2013.

Art. 8 – Espulsioni

I membri di Comitato possono essere espulsi in caso di:

- negligenze nell'esecuzione dei compiti assegnati
- ripetute assenze ingiustificate alle riunioni
- mancanza di rispetto e/o comportamento inadeguato verso gli altri membri

I Soci attivi che per 1 anno, senza alcuna giustificazione, non partecipano ai servizi e alle lezioni sono automaticamente considerati sostenitori e perdono i diritti nei confronti della Federazione Bandistica Ticinese.

Art. 9 – Dimissioni

Le dimissioni da socio attivo vanno inoltrate al Comitato in forma scritta.

Le dimissioni da membro di Comitato vanno inoltrate al Comitato in forma scritta.

Art. 10 – Finanziamento

L'UFG si finanzia mediante:

- sussidi comunali
- sussidi da parte di altri Enti
- contributi dei soci
- tasse della Scuola di musica
- entrate per servizi, feste o altre manifestazioni

Art. 11 – Responsabilità

La Società risponde solo con il proprio patrimonio sociale per le obbligazioni nei confronti di terzi.

Art. 12 – Modifiche statutarie

Ogni modifica del presente Statuto può essere pronunciata dall'Assemblea Generale con una maggioranza dei presenti.

Art. 13 – Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale è devoluto ad un'organizzazione avente scopi simili.

Art. 14 – Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano gli articoli del Codice Civile Svizzero.

Art. 15 – Approvazione

Questo Statuto è approvato dall'Assemblea Generale, tenutasi a Quartino in data 9 ottobre 2020.

Il presente Statuto entra immediatamente in vigore e sostituisce integralmente i precedenti.